

SENT. N. 417/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai seguenti Magistrati

Dr. Augusto Pace Presidente

Dr. Elvira Buzzelli Consigliere rel. est.

Dr. Angela Di Girolamo Consigliere

n. 810/05 R.G.

n. 2471 cron.

n. 537 rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia in grado d'appello iscritta al n. 810/2005 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 6 novembre 2012, all'esito dell'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente tra

[redacted] s.p.a., con sede in Roma, Via [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di CAPITALIA S.P.A. (già denominata BANCA DI ROMA s.p.a.) rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] del foro di Pescara, elettivamente domiciliato presso lo studio in L'Aquila dell'avv. [redacted], in virtù di procura in calce all'atto d'appello;

(Appellante)

contro

[redacted] s.a.s. in liquidazione, di [redacted] in persona del liquidatore pro tempore, [redacted] con sede in Città Sant'Angelo (PE), rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Argento del foro di Pescara, elettivamente domiciliato presso lo studio in L'Aquila dell'avv. Ugo Frasca, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;

(Appellato - Appellante incidentale)

Avante ad oggetto: nullità contratto bancario, ripetizione indebita.

Conclusioni delle parti, come da verbale dell'udienza del 6 novembre 2012.-

FATTO E DIRITTO

A seguito della sentenza non definitiva n. 519/2011, con la quale venivano decise le questioni di fatto e di diritto oggetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale, sorgeva la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di acquisire elementi di natura tecnica indispensabili per l'adozione dei provvedimenti decisori definitivi. A ciò si provvedeva con ordinanza, con la quale veniva affidato al consulente dott. [redacted], già consulente nel primo grado di giudizio, di ricalcolare le operazioni effettuate procedendo allo scomputo degli interessi passivi maturati, nei periodi di superamento del tasso soglia e senza applicare alcuna capitalizzazione.

Acquisito l'elaborato, che veniva depositato insieme alle osservazioni critiche del c.t.p. e corredato del parere al riguardo espresso dal tecnico d'ufficio, le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 6 novembre 2012 e la

corte riservava la decisione all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ex art. 190 c.p.c..

L'appello incidentale, già accolto in relazione ai profili di diritto esaminati, si è rivelato fondato anche all'esito della relazione contabile svolta dal c.t.u..

Infatti, provvedendo a ricalcolare i saldi del conto corrente ordinario n. 0045805650182 secondo i criteri previsti ed indicati nella sentenza non definitiva, la relazione consente di verificare che, facendo applicazione 1) quale tasso dell'interesse passivo ai criteri indicati dall'art. 117, 7° comma del T.U. Legge Bancaria, ed applicando al riguardo i tassi sostitutivi con riferimento a quelli vigenti in ciascuna annualità precedente a quella considerata, per tutta la durata del rapporto (se più favorevoli al correntista), 2) escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi ed, infine, 3) eliminando qualsiasi interesse passivo nei periodi in cui questo è risultato superiore al cd. tasso soglia antiusura, discende un risultato matematico finale, a tutto vantaggio del correntista, pari ad € 12.356,29. Considerato che la ████████ ha già versato, in esecuzione della sentenza di primo grado, l'importo di € 9.253,29 (come riconosciuto dalla difesa della ████████, nella comparsa conclusoria del 18.12.2012, pag. 6), residuano da versare € 3.102,77.

Quanto alle ragioni che giustificano il ricorso ai criteri di calcolo sopra indicati, non c'è nulla da aggiungere a quanto già spiegato nella motivazione della sentenza non definitiva, nel cui ambito si è proceduto al relativo accertamento.

Resta da aggiungere che la corte, in conformità ai propri precedenti, ritiene corretta l'adozione del criterio di riferimento per l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, 7° comma del T.U. in materia bancaria che prevede, in un rapporto di durata come quello all'esame, che faccia riferimento, per ciascun anno, al tasso medio relativo all'annualità di riferimento, se più favorevole al correntista, in ragione della formulazione letterale della norma, coerente peraltro con la sua ratio (il comma in esame è, infatti, così costruito: "7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione...")-

Resta da aggiungere che errori di calcolo non si riscontrano, né risultano segnalati dalle parti, per cui, posto che i criteri utilizzati sono conformi a quelli oggetto dell'accertamento contenuto nella sentenza non definitiva, la decisione dovrà necessariamente ed opportunamente desumere i riferimenti contabili dalla c.t.u. depositata.

Si aggiunga, per completezza, che il riferimento unico è il conto corrente ordinario sopra citato, poiché i rapporti relativi a quello di "anticipazione titoli" sono comunque confluiti e regolamentati nell'ambito del primo.

Spese di lite e CTU a carico dell'appellante principale liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte d'appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:

condanna la [redacted] s.p.a. come in epigrafe rappresentata e difesa, a corrispondere alla società [redacted] l'importo di € 3.102,77 (risultante dallo scomputo di quanto già corrisposto, rispetto alla somma complessiva risultata a credito della appellata, pari ad € 12.356,28), oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.

Condanna la società [redacted] s.p.a. a rimborsare alla società [redacted] S.A.S. le spese di lite e di CTU dei due gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado in complessivi € 5.000,00 e quanto al secondo grado in € 3.900,00 nonché al rimborso dell'importo dovuto per le c.t.u. svolte nel primo grado (nell'importo ivi liquidato) e in questo grado, liquidate come da provvedimento dell'11 ottobre 2011.

L'Aquila, 5 marzo 2013.

Il Consigliere relatore

Dott. Elvira Buzzelli



Il Presidente

dott. Augusto Pace



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marisa Mistrantonio

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

Publicata in data 24 APR 2013



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marisa Mistrantonio